



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - sentenza n. 137/2022 emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nel procedimento n. R.G. 121/21 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento e ESAF" (partita debitoria n. 9/2026)
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 97 del 25/03/2026

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione notificato in data 08.01.2021, il sig. [REDACTED] per il tramite del proprio difensore di fiducia, conveniva in giudizio la Provincia di Benevento dinanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, di cui agli atti, verificatosi lungo un'arteria stradale di competenza della Provincia di Benevento;
- Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento, col patrocinio dell'Avv. Pastore, giusta Determinazione n. 192 del 04.02.2021;
- Il procedimento, iscritto al n. R.G. 121/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, veniva definito con sentenza n. 137/22 depositata il 28.03.2022 con cui il Giudice - definitivamente pronunciando - così provvede: «1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della Provincia di Benevento e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 1.500,00, oltre interessi come in motivazione; 2) condanna la convenuta Provincia di Benevento al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 1.330,00 di cui € 1.205,00, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge per compensi ed € 125,00 per contributo unificato e marche; 3) condanna la ESAF – Servizi Stradali Benevento Società Consortile a Responsabilità limitata a tenere indenne la Provincia di Benevento di quanto quest'ultima pagherà a [REDACTED], a titolo di risarcimento danni e spese di lite, in ossequio alla presente sentenza; 4) compensa integralmente le spese di lite tra la Provincia di Benevento ed il terzo chiamato ESAF; 5) dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi in favore del legale dell'attore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege».

RICHIAMATI

- la nota prot. n. 13608 del 15.06.2022 con cui l'Avv. De Vincentis richiedeva il pagamento della sentenza;
- l'atto di precetto acquisito al prot. n. 21496 del 05.09.2023 con cui l'Avv. De Vincentis intimava e faceva precetto di pagare il dovuto, come da sentenza;

- l'atto di precetto notificato in rinnovazione al prot. n. 28896 del 21.11.2025;
- la richiesta di chiarimenti formulata da questo Servizio, giusta nota prot. n. 29947 del 02.12.2025, con cui veniva chiesto di *«fornire i motivi e le ragioni per i quali non si è provveduto al pagamento delle somme dovute in ragione del predetto titolo giudiziario, generando così la notifica dell'atto di precetto e causando, per l'effetto, danni patrimoniali indebiti ed ingiustificati in pregiudizio dell'Ente; ... di conoscere le motivazioni in ragione delle quali la posizione debitoria dell'Amministrazione Provinciale non sia stata risolta, per cui la pendenza ingiustificata ha scaturito la notifica dell'atto di precetto, così determinando un aggravio economico-patrimoniale in danno della Provincia»*;
- il riscontro dell'Avvocatura (prot. n. 30315 del 05.12.2025), con cui si invitava, tra l'altro, al pagamento del dovuto al fine di avviare azioni di rivalsa nei confronti dell'Esaf;
- le precisazioni richieste dai Servizi Legali con nota prot. n. 6116 del 10.03.2026 per cui: *«Questo Ufficio, al fine di dare seguito agli adempimenti amministrativo-contabili necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla citata pronuncia giurisdizionale, intende procedere alla predisposizione degli atti di competenza. Tuttavia, considerata la particolare natura della vicenda e la necessità di assicurare la piena correttezza del procedimento amministrativo e contabile, si ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di chiarimento in ordine ai seguenti profili: la sussistenza e l'estensione della legittimazione passiva della Provincia di Benevento in relazione alla sentenza di condanna emessa, anche con riferimento ai rapporti giuridici intercorsi con ESAF e alla titolarità delle relative obbligazioni; ... le modalità e i presupposti delle azioni di rivalsa che codesta Avvocatura intende intraprendere nei confronti dell'ESAF, con particolare riguardo al titolo giuridico della rivalsa, alla tipologia di azione che si prevede di promuovere e alle relative prospettive di recupero delle somme che saranno eventualmente corrisposte dall'Ente»*;
- la nota prot. n. 7165 del 20.03.2026 con cui l'Avvocatura invitava al pagamento del dovuto, precisando che provvederà alla messa in esecuzione della sentenza al fine di tenere indenne la Provincia di Benevento di quanto quest'ultima pagherà a XXXXXXXXXX

VISTO

- l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”*.

RICHIAMATO

- L'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che rimarca – in via generale - *la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel in particolare per la lettera a) sentenze esecutive, specificando che in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio (Corte dei Conti, deliberazione n. 27/Sez. Autonomia/2019)*;

- Il principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ammette la possibilità per l'ente locale, al fine di evitare l'esposizione ad inutili aggravii di spesa eventualmente derivanti dall'avvio di procedure esecutive a danno, di procedere al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, salvo poi l'obbligo di procedere, comunque, al riconoscimento del debito fuori bilancio determinatosi (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005);

CONSIDERATO CHE

- trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione Provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;

RITENUTO NECESSARIO dare avvio alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) T.U.E.L., mediante la predisposizione della proposta di delibera consiliare;

PRECISATO CHE in considerazione dell'intervenuta notificazione della sentenza e del decorso dei termini di legge ai sensi dell'art. 194 TUEL., si formula la presente proposta al fine di consentire l'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. ed evitare eventuali ed ulteriori azioni esecutive in danno dell'Ente, anche in considerazione del riscontro dell'Avvocatura giusta nota prot. n. 7165 del 20.03.2026.

ACCERTATO CHE la spesa complessiva di € **3.231,36**, come sopra meglio specificata ed indicata, troverà copertura sul capitolo 3833 del Bilancio di Previsione 2026/2028-esercizio 2026-in corso di approvazione;

DATO ATTO CHE è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL, a cui è subordinata l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

RITENUTO dover provvedere in merito,

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di procedere** al riconoscimento della somma come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza n. 137/22 depositata il 28.03.2022 emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, nel procedimento recante n. R.G. 121/21 vertente tra "██████████ Provincia di Benevento e ESAF".
2. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
3. **di dare atto che**, prima della approvazione da parte del Consiglio Provinciale, è necessario acquisire il parere dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett. b) del TUEL.
4. **di dare atto che:**
 - che la spesa di cui trattasi, pari ad € **3.231,36**, troverà copertura sul cap. 3833 del bilancio di previsione 2026/2028 - esercizio 2026- in corso di approvazione;
 - il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio della dott.ssa Libera Del Grosso;
 - la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

- la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. **di rendere** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 25/03/2026

Il Responsabile dell'Istruttoria
ABITABILE ALFONSO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Libera Del Grosso